

*Allegato 11 del ...*

**, Statuto**

**Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita una associazione denominata "A.D.C. – Associazione Dottori Commercialisti – Sindacato Unitario della provincia di Firenze", avente natura sindacale rappresentativa della categoria professionale degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del tribunale di Firenze.

L'associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

**Articolo 2 – Struttura**

L'A.D.C. – Associazione Dottori Commercialisti – Sindacato Unitario della provincia di Firenze ha carattere locale, ha la rappresentanza dei propri iscritti e, nel rispetto delle direttive dell'A.D.C. nazionale, ha autonomia operativa nell'ambito territoriale della provincia di Firenze.

**Articolo 3 – Sede**

L'A.D.C. ha sede in Firenze Via Ferdinando Bartolommei n. 8.


**Articolo 4 – Durata**

L'A.D.C. ha durata fino al 31 dicembre 2050.

**Articolo 5 – Oggetto**

L'A.D.C. ha gli scopi e le funzioni seguenti :


- assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale dei dottori commercialisti ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all' aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa;



*Firenze*

*Associazione Dottori Commercialisti*

- promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei dottori commercialisti ; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili e societarie;
- consentire ai giovani sia già iscritti all'Albo dei dottori Commercialisti, sia in procinto di farlo, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini dei Dottori Commercialisti, di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
- di promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale; rappresentare sindacalmente sia in sede nazionale o internazionale sia in sede locale i propri iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, della categoria dei Dottori Commercialisti ed in modo specifico stipulare contratti collettivi ed accordi con Autorità, Enti pubblici o privati, Sindacati e Ordini Professionali;
- rappresentare in giudizio gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti al fine di tutelare l'immagine, la dignità ed il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili ed interessi economici;
- rappresentare presso il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, presso i singoli Ordini professionali e presso la Cassa di Previdenza ed assistenza gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l'ordinamento, la tariffa, l'assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale dei Dottori Commercialisti;
- assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare i presupposti di obiettiva economicità delle imprese;
- collaborare con gli organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari



*Handwritten signature or initials.*

*Vertical handwritten signature or name.*


che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione del Dottore Commercialista o professioni affini;

- designare o nominare i propri rappresentanti all'interno delle cariche pubbliche o private per le quali il sindacato abbia titolo per effettuare la designazione o la nomina;
- svolgere compiti dei quali l'associazione sindacale dei Dottori Commercialisti sia investita per legge, regolamenti, disposizioni del governo o degli enti locali;
- agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori Commercialisti di qualsiasi età sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;
- organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economiche-aziendali, sia per curarne il tirocinio professionale, sia al fine di prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione, sia infine per agevolarne l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere;
- svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate dalla propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità;
- coordinare, promuovere e potenziare le attività delle strutture locali.

#### **Articolo 6 – Domanda d'associazione, qualifica di associato ed obblighi connessi**

Possono associarsi all'A.D.C. della provincia di Firenze, tutti gli iscritti agli Albi dei Dottori commercialisti che esercitano effettivamente la libera professione o che, avendola esercitata, si siano successivamente cancellati dagli Albi a seguito di intervenuto accoglimento della domanda di trattamento pensionistico da parte della CNPADC, nonché i tirocinanti, purché accreditati presso gli Ordini dei dottori commercialisti.

Tuttavia i pensionati non iscritti agli Albi dei Dottori commercialisti ed i tirocinanti non potranno assumere cariche elettive all'interno dell'A.D.C. I tirocinanti non potranno neanche esercitare diritto di voto.



*Firenze*  
*Decreto*

Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al Consiglio direttivo che decide in merito alla stessa, senza obbligo della motivazione. In mancanza di domanda, si considerano iscritti anche coloro che, avendo i requisiti necessari e salvo rigetto motivato da parte del Direttivo, hanno effettuato il pagamento della quota annuale nella misura prevista.

Il consiglio direttivo ha facoltà di ammettere soci onorari, ai quali, tuttavia, non spetta l'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi.


L'iscrizione impegna l'associato all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, entro il trenta dicembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata inviata al segretario della struttura di appartenenza. L'associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale. In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell'associato nei confronti dell'A.D.C. salvo il pagamento del contributo associativo per l'anno in corso.

#### Articolo 7 – Qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni;
- per morosità;
- per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato.

La delibera di esclusione viene assunta dal consiglio direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r. Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata al collegio dei probiviri se nominato.



*Francesco Donato*  
*Quarant'anni*

## Articolo 8 – Cariche

Tutte le cariche sono conferite per un periodo di tre anni.

I componenti di qualsiasi organo statutario sono rieleggibili consecutivamente per non più di due mandati.

Alle cariche del Consiglio Direttivo dell'A.D.C. sono eleggibili tutti gli associati iscritti regolarmente all'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista ed in regola con il pagamento delle quote associative.

La carica di presidente della struttura A.D.C. di Firenze è incompatibile con le cariche di componente il Consiglio direttivo dell'A.D.C. nazionale e di componente del Collegio dei probiviri dell'A.D.C. nazionale.


Qualora al momento della modifica del presente statuto o successivamente ci fossero associati nella situazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno optare per una sola carica entro 60 giorni dall'approvazione del presente statuto ovvero entro 15 giorni dalla nomina. In difetto di opzione, l'interessato decadrà senza ulteriore adempimento della carica posteriormente assunta.

Tutte le cariche ricoperte dai soci nell'A.D.C. sia a livello nazionale sia a livello di strutture locali associate sono non remunerate, salvo diversa delibera dell'assemblea.

E' comunque dovuto il rimborso spese effettivamente sostenute dai componenti degli organi elettivi nella misura massima fissata dal consiglio direttivo.

Tale rimborso spese può essere previsto, con delibera del consiglio direttivo, anche per i componenti delle commissioni di studio o in occasione di particolari incarichi.

In tutti i casi in cui i componenti, originariamente eletti in qualsiasi organismo nazionale o locale, non possano portare a termine il mandato loro conferito, vengono sostituiti per cooptazione con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti restanti e scadono insieme a questi ultimi. L'organismo decade anche se per effetto di più dimissioni o decadenza viene a mancare la maggioranza dei componenti eletti.



Handwritten signature: *Antonio...*

#### Articolo 9 – Commissioni di studio

Le commissioni di studio possono essere istituite sia a livello nazionale sia a livello locale dai rispettivi consigli direttivi, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Alle commissioni di studio viene affidato l'incarico di studiare i problemi ritenuti di comune interesse per l'A.D.C., nonché di elaborare eventuali successive relazioni. Le risultanze dei lavori sono di esclusiva proprietà del direttivo che li ha commissionati, il quale deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione non potendo però esimersi dal far conoscere, sia pure sinteticamente, le conclusioni alle quali la commissione sarà pervenuta.

Tutti i componenti della commissione di studio scadono allo scadere del consiglio direttivo che li ha nominati.

#### Articolo 10 – Verbalizzazioni

Tutte le riunioni degli organismi dell'A.D.C. debbono trovare sintetica risultanza scritta in appositi verbali stesi a cura di colui che funge da segretario della riunione.

Nel verbale possono essere trascritte specifiche ed analitiche dichiarazioni purché risultanti da documento scritto consegnato in sede di riunione a colui che la presiede.

Il verbale verrà sottoscritto anche da chi presiede la riunione.

Ogni organismo nazionale, e locale avrà cura di raccogliere tutti i verbali delle riunioni svoltesi in un libro conservato dal suo presidente. Sarà poi cura del presidente uscente consegnare al presidente subentrante tale libro dei verbali.

#### Articolo 11 – Patrimonio associativo

Il patrimonio associativo è formato :

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all'A.D.C.;
- b) dalle eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

*Handwritten signature and stamp on the right margin.*

Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta della Legge.

#### **Articolo 12 – Esercizi contabili**

Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo delle strutture locali, deve depositare il rendiconto, corredato della relativa documentazione accompagnatori a, presso le rispettive sedi entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'assemblea che lo deve approvare.

#### **Articolo 13 – Scioglimento e liquidazione**

L'assemblea degli associati delibera lo scioglimento, la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori ed i loro poteri. L'eventuale residuo patrimoniale dovrà essere devoluto e destinato ad altre associazioni od enti aventi scopi identici o analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 14 – Assemblea degli associati**

All'assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato può esprimere oltre al proprio voto quello di altri quattro associati che egli rappresenti per delega scritta.

#### **Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea degli associati:

- a) determina gli indirizzi dell'A.D.C. a livello locale che, tuttavia, non debbono essere in contrasto con quelli espressi dall'assemblea nazionale; esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;



*Vertical handwritten signature*

- b) approva il rendiconto contabile annuale;
- c) approva il preventivo contabile annuale e l'entità della quota associativa annua, proposti dal consiglio direttivo;
- d) elegge i delegati all'assemblea nazionale;
- e) elegge il consiglio direttivo, e se previsti il collegio dei revisori e il collegio dei probiviri;
- f) delibera in merito alla formulazione del regolamento elettorale proposto dal consiglio direttivo.

#### Articolo 16 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, a cura del presidente, è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per approvare il rendiconto contabile annuale, il preventivo dell'anno in corso e l'entità della quota associativa da riscuotere, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 degli associati.

L'assemblea è convocata a mezzo circolare da inviare, anche tramite fax e/o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l'ora della riunione ed il luogo, le materie da trattare.

#### Articolo 17 - Validità dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

In seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando il numero dei presenti e rappresentati non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea elettiva nomina i componenti del consiglio direttivo locale, del Collegio dei revisori, del Collegio dei probiviri se previsto, ed i delegati all'assemblea nazionale, secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni.

*Handwritten signature and stamp*

*Vertical handwritten signature*

In caso di parità, risulterà eletto l'iscritto che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.


Qualora sia richiesto da almeno il 20% dei presenti o rappresentati, per l'elezione delle cariche sociali, ciascuno associato potrà esprimere tante preferenze in misura non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere.

#### Articolo 18 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri che restano in carica per un triennio.

Il consiglio direttivo:

- a) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il presidente, uno o due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere;
- b) può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
- c) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- d) redige le relazioni sull'attività dell'associazione a livello locale ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all'assemblea dei propri associati, proponendo l'entità del contributo associativo annuale;
- e) decide in merito alle domande di ammissione all'associazione e decide, altresì, in merito ai provvedimenti di espulsione;
- f) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria a livello locale;
- g) integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i propri associati in base alla lista dei primi non eletti alle ultime elezioni. Non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi, più della metà dei membri del Consiglio;



Quarant'otto firmati

- h) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;
- i) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'assemblea degli associati;
- j) sottopone per l'approvazione all'assemblea dei propri associati eventuali regolamenti predisposti in uniformità agli indirizzi comunicati ai sensi dell'art. 17 lettera d) del presente statuto.

#### Articolo 19 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno. Deve inoltre essere convocato entro trenta giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione del presidente è inviata per telefax, posta elettronica o raccomandata almeno otto giorni prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purché così sia deliberato dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata.

#### Articolo 20 - Presidente

Il presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i propri componenti.

Vigila e presiede a tutte le attività dell'associazione a livello locale; presiede di diritto l'assemblea dei propri associati nonché il Consiglio direttivo; rappresenta l'associazione a livello

*Obbligato da*



locale; ha la firma sociale: dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

#### **Articolo 21 - Vicepresidente/i**

Ove il Consiglio direttivo ne ravveda la necessità, può nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti che affianchino il presidente nell'espletamento dei suoi incarichi e lo sostituisca in caso di una sua assenza o impedimento.

Il Consiglio direttivo potrà delegare al vicepresidente funzioni od incarichi particolari.

#### **Articolo 22 - Segretario**

Il Segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Cura i servizi e gli Uffici dell'associazione a livello locale e provvede ad espletare, sotto la direzione del presidente, tutti gli incumbenti operativi facenti carico a tale struttura, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organismi.

Invia al Segretario nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno l'elenco dei delegati ed il numero degli iscritti alla struttura locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.


#### **Articolo 23 - Tesoriere**

Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione a livello locale, in conformità alle deliberazioni del Consiglio direttivo. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.

Predisporre i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa.

Invia al tesoriere nazionale A.D.C. le quote di pertinenza della struttura locale entro il termine e secondo le modalità fissate dall'assemblea nazionale dei delegati.




A circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 21. To the right of the stamp, there is a vertical handwritten signature that appears to read 'Francesca' at the top and 'Oreste' at the bottom.

### Articolo 24 - Collegio dei probiviri

È facoltà dell'assemblea nominare il Collegio dei probiviri. Questo è composto da tre membri, che eleggono nel loro interno il proprio presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea degli iscritti e dura in carica per un triennio.

Il Collegio è domiciliato presso il suo presidente protempore.

La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque organismo regionale o locale.

*Francesco Donnan*  
Francesco Donnan  


Copia conforme al suo originale  
Fatto, il 13/06/03

*Francesco Donnan*

